

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1849 del 28/03/2024
Oggetto	DPR N 59/2013 E SMI - SOCIETA' EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI COLLECCHIO (PR) VIA SCODONCELLO, LOC. MARAFFA TARO - MODIFICA NON SOSTANZIALE DI AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1945 del 28/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventotto MARZO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35" e s.m.i.;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 ,successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;

PREMESSO CHE:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento conclusivo prot. n. 3529 del 04/03/2016 alla Ditta INERTEC SRL, avente sede legale nel Comune di Reggio Emilia (RE) in via M.K. Gandhi, n. 8 – CAP 42123 ed l'insediamento sito in Comune di Collecchio Loc. Maraffa Taro CAP 43044, comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
 - comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);
 - comunicazione per le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata (Iscrizione al registro provinciale) di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- con Provvedimento prot. n. 4733 del 22/03/2017 il SUAP ha volturato l'Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A. avente sede legale in Comune di Reggio Emilia (RE), Via Alessandro Volta, 5 CAP 42123, per lo stabilimento sito in Comune di Collecchio, Loc. Maraffa Taro, rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento conclusivo prot. n. 3529 del 04/03/2016;
- l'atto di modifica non sostanziale di AUA emessa da Arpae – SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n DET-AMB-2022-129 del 14/01/2022 per lo stabilimento sito in Comune di Collecchio, Loc. Maraffa Taro

CONSIDERATA:

la domanda acquisita da Arpae al prot. n. PG/2023/60986 del 06/04/2023, pervenuta da parte della società EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A nella persona del gestore pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale in comune di Reggio Emilia (RE), Via Alessandro Volta, 5 CAP 42123, e stabilimento sito in Comune di Collecchio (PR), Via Scodoncello, Loc. Maraffa Taro, per la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR n. 59/2013, rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento conclusivo prot. n. 3529 del 04/03/2016 e smi, in riferimento al seguente titolo:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.** per cui la Ditta ha presentato modifica non sostanziale;

RILEVATO CHE:

- in data 26/04/2023 prot. PG/2023/72148 è pervenuta da parte della Ditta EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A. la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG/2023/62933 del 07/04/2023;
- l'istanza alla data del 26/04/2023 risulta correttamente presentata;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

con nota PG/2023/73760 del 28/04/2023 è stato comunicato alla Società EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A. l'avvio del procedimento;

VISTI:

- la richiesta di pareri di Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni prot. n. PG/2023/73781 del 28/04/2023;
- il parere condizionato del Comune di Collecchio prot. n. 10997 del 22/05/2023, acquisito a protocollo Arpae PG/2023/90054 del 23/05/2023, depositato agli atti, nel quale si fa presente che *“prima della realizzazione dell'intervento, ricadendo l'attività in ambito di tutela paesaggistica (DM operante e Parco regionale), occorrerà presentare richiesta di autorizzazione paesaggistica che, in prima battuta, potrà essere ascritta al procedimento semplificato (in analogia punto B.20 del DPR 31/2017) e dovrà inoltre essere presentato opportuno titolo edilizio abilitante (CILA o SCIA) con richiesta espressione nulla osta e parere di incidenza (con relativi allegati) per L'Ente Parco”*;
- la richiesta di integrazioni di Arpae SAC prot. n. PG/2023/94434 del 30/05/2023, redatta in seguito a quanto richiesto da APAO Parma con protocollo n. PG/2023/94082 del 30/05/2023 e da AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA prot. n. 31636 del 08/05/2023 (prot. Arpae n. PG/2023/80827 del 09/05/2023);
- la richiesta di proroga da parte della Ditta acquisita a protocollo Arpae PG/2023/113887 del 29/06/2023, concessa da Arpae SAC con prot. n. PG/2023/116462 del 04/07/2023;
- la documentazione integrativa fornita dalla Ditta ed acquisita ai protocolli Arpae n. PG/2023/163731 del 27/09/2023 e PG/2023/163869 del 27/09/2023;
- la richiesta di pareri definitivi di Arpae SAC prot. n. PG/2023/164622 del 28/09/2023;
- la conferma prot. n. 21322/2023 (prot. Arpae PG/2023/169357 del 06/10/2023) da parte del Comune di Collecchio del parere precedentemente espresso con prot. n. 10997 del 22/05/2023;
- il parere favorevole di AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA prot. n. 68172 del 10/10/2023 acquisito a protocollo Arpae PG/2023/171867 del 10/10/2023;
- la convocazione di Conferenza di Servizi sincrona prot. n. PG/2023/173278 del 12/10/2023 prevista per il 27/10/2023, il cui verbale è depositato agli atti e in cui si legge che *“La **Conferenza di Servizi** ritiene di poter chiudere i propri lavori e di poter accogliere la richiesta di sospensione del procedimento della Ditta fino alla presentazione della documentazione integrativa che dovrà pervenire a questo servizio **entro il 27/11/2023**. La procedura tuttavia rimarrà sospesa fino a quando sarà terminata la procedura riguardante il titolo edilizio e sarà possibile recepire il parere del Comune e quindi chiudere il procedimento”*
- le integrazioni presentate dalla Ditta ed acquisite a protocollo Arpae PG/2023/201694 del 28/11/2023 e trasmesse agli Enti coinvolti con prot. n. PG/2023/203182 del 29/11/2023;
- la nota acquisita a protocollo Arpae PG/2024/32441 del 20/02/2024 con cui la Ditta comunica *“di aver ottemperato a quanto richiesto nel verbale della Conferenza dei servizi decisoria del 27/10/2023 con l'Ottenimento dell'Autorizzazione Paesaggistica, del Nulla Osta dell'Ente Parco e successiva presentazione del titolo edilizio che trasmettiamo in allegato alla presente nota”*, Allegati alla presente quale parte integrante (Allegato1);
- la richiesta di pareri definitivi di Arpae SAC prot. n. PG/2024/33056 del 20/02/2024, comprensiva della nota prot. n. PG/2024/33411 del 21/02/2024 con cui si trasmette la comunicazione della Ditta sopra riportata;
- la nota di AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA acquisita a protocollo Arpae PG/2024/39044 del 28/02/2024 che conferma il proprio parere favorevole prot. n. 68172 del 10/10/2023 acquisito a protocollo Arpae PG/2023/171867 del 10/10/2023, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- la relazione tecnica di APAO sede di Parma in merito alla matrice emissioni in atmosfera prot. Arpae n. PG/2024/40960 del 01/03/2024, depositata agli atti;
- il parere favorevole del Comune di Collecchio espresso in data 21/03/2024 prot. n. 6597, trasmesso dal SUAP con prot. n. 6954/2024 ed acquisito a protocollo Arpae PG/2024/58353 del 27/03/2024, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 3);

CONSIDERATO CHE per la matrice emissioni in atmosfera:

1. la Ditta risulta autorizzata con (AUA) rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con provvedimento conclusivo prot. N. 3529 del 04/03/2016 e s.m.i.,
2. l'attività industriale consiste nella "Produzione di calcestruzzo, conglomerati bituminosi ed emulsioni bituminose";
3. la modifica richiesta è relativa all'ammodernamento dell'assetto impiantistico che consiste nella:
 - sostituzione della linea di produzione delle emulsioni bituminose in uso, con un impianto di nuova generazione EVO 3.500 AB TS che sarà collegato alla rete di aspirazione, convogliamento e trattamento delle emissioni esistente. L'unica emissione modificata sarà E03, visto che passerà a servizio della vasca dosatrice del bitume;
 - installazione di un filtro a carboni attivi tipo FCV 06 all'uscita del condotto realizzato a collegamento e convogliamento di tutti gli sfiati delle cisterne di bitume. **La Ditta dovrà predisporre una Procedura Operativa relativa alla attività manutentiva da condurre sul sistema a carboni attivi, prevedendo, in particolare, la frequenza con la quale dovranno essere sostituiti;**
 - tamponamento della zona "navetta di trasporto" e delle bocche di scarico dell'impianto di conglomerato bituminoso, per creare una cosiddetta "camera di calma" che consenta un'aspirazione efficiente e limiti la diffusione degli odori. L'aria così aspirata verrà utilizzata come aria comburente nel bruciatore, al posto di quella che veniva precedentemente aspirata dall'esterno.
4. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
5. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
6. è stata verificata la presenza di impianti non sottoposti al Titolo I come previsto da art.272 comma 5 del D.L.gs. 152/06 smi e più precisamente:
EMISSIONE E20 "Sfiati serbatoi stoccaggio bitume"
7. è stata verificata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II della Parte V del D.L.gs. 152/06 smi e più precisamente:
 - **EMISSIONE E09 "Caldaia uffici a metano"**(potenzialità 84.4 KW)
 - **EMISSIONE E11 "Caldaia a metano cabina gas"**(potenzialità 44.2 KW)
 - **EMISSIONE E12 "Caldaia casa del custode a metano"**(potenzialità 84.4 KW)
 - **EMISSIONE E13 "Caldaia portineria e pesa a metano"**(potenzialità 23.3 KW)
8. è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i.

CONSIDERATO INOLTRE:

la lettera della Regione Emilia Romagna del 23/06/2021 prot 613264 avente per oggetto "*Indicazioni operative per lo svolgimento di alcune fasi dei procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni Uniche ambientali.*" in cui si legge "*...Le comunicazioni di modifica non sostanziale vanno invece presentate direttamente ad Arpae...*";

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- per le matrici scarichi idrici, rifiuti e impatto acustico la Ditta dichiara il “*PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICHE*” e “*l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, come descritto nella dichiarazione di possesso dei titoli abilitativi in materia ambientale*”
- nel corso dell'istruttoria relativa alla modifica come sopra identificata, la Ditta con comunicazione acquisita a protocollo Arpae n. PG/2023/72148 del 26/04/2023 ha dichiarato, in merito al rilascio del provvedimento finale che si impegna a conservare , “*... le marche da bollo (...) con identificativo n. 01200131503965 data 26/04/2024 (...)*”;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla *modifica non sostanziale* dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per i motivi sopra riportati, per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti del DPR 59/2013 e s.m.i, **l'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-453 del 02/03/2016, successivamente volturata con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-1460 del 20/03/2017 (e successive modifiche come sopra richiamate)** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento conclusivo prot. n. 3529 del 04/03/2016 (e successive modifiche come sopra richiamate) a favore della Società EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A., nella persona del gestore pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale in comune di Reggio Emilia (RE), Via Alessandro Volta, 5 CAP 42123, e stabilimento sito in Comune di Collecchio (PR), Via Scodoncello, Loc. Maraffa Taro, **mantenendone invariata ogni altra parte, limitatamente al seguente titolo abilitativo** come da istanza pervenuta:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

ed esclusivamente nel seguente modo, come da istanza pervenuta, precisando che quanto di seguito riportato sostituisce integralmente le medesime parti **dell'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-453 del 02/03/2016, successivamente volturata con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-1460 del 20/03/2017 (e successive modifiche come sopra richiamate)** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento conclusivo prot. n. 3529 del 04/03/2016 (e successive modifiche come sopra richiamate);

“**...SI STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

per le emissioni in atmosfera per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

EMISSIONE E04 - “Caldaia oleodinamica a metano per il riscaldamento del bitume” (Potenzialità 697,7 KW)

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	350	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	100	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nel parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 68172 del 10/10/2023 e nelle "Indicazioni tecnico-operative" allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E01: -"Riscaldamento dei fusti di bitume impianto EVO 3.500 AB TS "

(Emissione modificata)

Tali fasi lavorative devono essere svolte con aspirazione e captazione ottimale degli aeriformi che si liberano anche con l'impiego di coperture, chiusure e/o cappe di aspirazione, in modo da evitarne la diffusione nell'ambiente di lavoro.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima tal quale:	200	Nm ³ /h
Durata ore/mese:	8	h
Altezza minima:	7	m
SOV (come Carbonio Organico Totale	35	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E02: -"Aspirazione dosaggio acido in vasca acqua EVO 3.500 AB TS ".

(Emissione modificata)

Tali fasi lavorative devono essere svolte con aspirazione e captazione ottimale degli aeriformi che si liberano anche con l'impiego di coperture, chiusure e/o cappe di aspirazione, in modo da evitarne la diffusione nell'ambiente di lavoro.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima tal quale:	6000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	3	h
Durata giorni/anno:	220	giorni
Altezza minima:	7	m
SOV (come Carbonio Organico Totale	35	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E03: -"Aspirazione dosaggio additivi in vasca bitume".

(Emissione modificata)

Tali fasi lavorative devono essere svolte con aspirazione e captazione ottimale degli aeriformi che si liberano anche

con l'impiego di coperture, chiusure e/o cappe di aspirazione, in modo da evitarne la diffusione nell'ambiente di lavoro.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima tal quale:	3000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	3	h
Durata giorni/anno:	220	giorni
Altezza minima:	7	m
SOV (come Carbonio Organico Totale)	35	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E05 - EMISSIONE DISMESSA

EMISSIONE E07 "Impianto di produzione conglomerati bituminosi".

(Emissione modificata)

Tali fasi lavorative devono essere svolte con aspirazione e captazione ottimale degli aeriformi che si liberano anche con l'impiego di coperture, chiusure e/o cappe di aspirazione, in modo da evitarne la diffusione nell'ambiente di lavoro. Le emissioni provenienti da queste fasi dovranno essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	27 000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	10	h
Durata giorni/anno:	220	giorni
Altezza minima:	6	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	600	mg/Nm ³
S.O.V. (esprese come Carbonio Organico Totale)	150	mg/Nm ³
IPA	0,1	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 17% normalizzati a 273K 101,3 Kpa.		

EMISSIONE E08: -"Sfiato silos Filler 2".

(Emissione autorizzata)

Tali fasi lavorative devono essere svolte con aspirazione e captazione ottimale degli aeriformi che si liberano anche

con l'impiego di coperture, chiusure e/o cappe di aspirazione, in modo da evitarne la diffusione nell'ambiente di lavoro. Le emissioni provenienti da queste fasi dovranno essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particolato.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	1000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	1	h
Durata giorni/anno:	54	giorni
Altezza minima:	9	m
Materiale particolato	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E14: -"Impianto aspirazione polveri".

(Emissione autorizzata)

Tali fasi lavorative devono essere svolte con aspirazione e captazione ottimale degli aeriformi che si liberano anche con l'impiego di coperture, chiusure e/o cappe di aspirazione, in modo da evitarne la diffusione nell'ambiente di lavoro. Le emissioni provenienti da queste fasi dovranno essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particolato.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	65 000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	12	h
Durata giorni/anno:	220	giorni
Altezza minima:	10	m
Materiale particolato	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E16: -"Impianto di calcestruzzo".

(Emissione autorizzata)

Tali fasi lavorative devono essere svolte con aspirazione e captazione ottimale degli aeriformi che si liberano anche con l'impiego di coperture, chiusure e/o cappe di aspirazione, in modo da evitarne la diffusione nell'ambiente di lavoro. Le emissioni provenienti da queste fasi dovranno essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particolato.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	8000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	10	h

Durata giorni/anno:	220	giorni
Altezza minima:	7	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

In relazione alle attività che possono creare emissioni polverose la ditta dovrà sottostare alle seguenti prescrizioni:

- I cumuli di sabbia siano mantenuti costantemente umidi al fine di limitare polverosità nella fase di stoccaggio e di movimentazione;
- Il materiale trasportato dovrà essere coperto (es. teloni ecc.);
- Nell'area di piazzale in cui avviene l'attività lavorativa deve essere sempre mantenuta un'adeguata umidificazione. Deve essere presente un punto di innaffiamento nella zona di ingresso dei mezzi, che provveda a mantenere umidificata la strada di accesso all'azienda
- limitazione delle altezze di caduta durante le fasi movimentazione del materiale estratto
- sospensione delle attività che possono produrre emissioni diffuse polverose durante le giornate ventose (velocità del vento > 6 m/s);
- All'interno dell'area i mezzi di trasporto dovranno circolare alla più bassa velocità possibile al fine di evitare fenomeni di risospensione di polveri.
- I mezzi in sosta in attesa di carico dovranno essere a motore spento compatibilmente con la sicurezza dei lavoratori e/o con le necessità operative di carico.

Vista la tecnologia dell'impianto, per **le emissioni E01-02-03-07** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti le emissioni E01-02-03-07, dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante le emissioni E01-02-03-07, è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**

- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata.
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni **E07 e E14** debbono avere una periodicità annuale.

In merito al parametro IPA, considerando che nel processo produttivo non viene riciclato fresato d'asfalto, dopo due anni di monitoraggio, potranno essere valutati i risultati, al fine di stabilire la loro significatività

La Ditta dovrà predisporre una Procedura Operativa relativa alla attività manutentiva da condurre sul sistema a carboni attivi, prevedendo, in particolare, la frequenza con la quale dovranno essere sostituiti;

Per l'emissione E04, il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	EMILIANA CONGLOMERATI SPA
Partita IVA/Codice fiscale:	02503180354
Sede legale:	Via Alessandro Volta, 5 C nel Comune di Reggio Emilia.
Gestore:	Depositato agli atti
Sede legale impianti:	in Loc. Maraffa Taro Via Scodoncello nel Comune di Collecchio.
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Produzione di calcestruzzo, conglomerati bituminosi ed emulsioni bituminose
Settore attività CRIAER:	4,8
Indicatori di attività	

Indicatore 1:	Materiale prodotto [t/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	115000 [t/anno]
Indicatore 2:	Metano
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	220
Altezza media sbocco emissione:	8 m
Temperatura media emissioni:	312 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare) :	2 500 Kg/anno
Monossido di Carbonio (CO) :	590 Kg/anno
Ossidi di azoto (NO _x) :	13 900 Kg/anno
Ossidi di zolfo (SO _x) :	35 600 Kg/anno
Biossido di Carbonio (CO ₂) :	1 300 000 Kg/anno
Composti organici volatili non metanici (CO-VNM):	15800 Kg/anno
IPA	6 Kg/anno

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati (mettere solo quelli degli inquinanti):

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale par-	UNI EN 13284-1:2017 (*);

ticellare	UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1:2006 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto ;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano ano-

malie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

...”;

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di **adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-453 del 02/03/2016, successivamente volturata con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-1460 del 20/03/2017 (e successive modifiche come sopra richiamate)** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento conclusivo prot. n. 3529 del 04/03/2016 (e successive modifiche come sopra richiamate) **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di **adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-453 del 02/03/2016, successivamente volturata con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-1460 del 20/03/2017 (e successive modifiche come sopra richiamate)** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento conclusivo prot. n. 3529 del 04/03/2016 (e successive modifiche come sopra richiamate).

DI STABILIRE CHE:

- la non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge;
- il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera;
- sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- il presente atto è trasmesso alla Ditta EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A., al SUAP Unione Pedemontana Parmense, al Comune di Collecchio e ad AUSL Dipartimento Sanità Pubblica per quanto di competenza;

SI INFORMA INOLTRE CHE:

- il Gestore potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- il Gestore ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- l'Autorità emanante è Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, P.le della Pace n. 1, 43121 Parma;
- il Responsabile del procedimento amministrativo è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2023/15826

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%,CO₂%,CO%,H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1



UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE

Sportello Unico Attività Produttive

c/o Comune di Traversetolo - Piazza V. Veneto n. 30 - Traversetolo
Sito web: www.unionepedemontana.pr.it - Tel. 0521 344543/44/73
E-mail: suap@unionepedemontana.pr.it PEC:
suap@postacert.unionepedemontana.pr.it
C.F. - P. IVA 02511960342

RICEVUTA DI PROTOCOLLAZIONE pratica n. 248/2024/SUAP/UPP

Descrizione sintetica dell'intervento: Realizzazione tamponamento di impianto di conglomerato bituminoso

COMUNE DI COLLECCHIO

ISTANZA / SCIA / COMUNICAZIONE

Si comunica che la pratica n. 248/2024/SUAP/UPP relativa a *Descrizione sintetica dell'intervento: Realizzazione tamponamento di impianto di conglomerato bituminoso* per l'attività localizzata in Comune di COLLECCHIO è pervenuta al SUAP dell'Unione Pedemontana in data 15/02/2024 ed è stata acquisita a protocollo con i seguenti identificativi:

pratica protocollo n. 3402 del 15/02/2024

Amministrazione procedente: Unione Pedemontana Parmense – Sportello Unico Attività Produttive

Ufficio di riferimento per accesso atti o altre informazioni: Ufficio SUAP - 0521 344543/544/573

Domicilio elettronico - PEC: suap@postacert.unionepedemontana.pr.it

Il presente messaggio viene generato automaticamente dal sistema, seguiranno ulteriori comunicazioni di dettaglio in fase di presa in carico della presente pratica da parte degli uffici competenti.

Copia di questa comunicazione viene inviata al domicilio elettronico indicato in fase di compilazione della pratica in ACCESSO UNITARIO.

*Sportello Unico Attività Produttive
Unione Pedemontana Parmense*



UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE

Sportello Unico Attività Produttive

c/o Comune di Traversetolo - Piazza V. Veneto n. 30 - Traversetolo

Sito web: www.unionepedemontana.pr.it - Tel. 0521 344543/44/73

E-mail: suap@unionepedemontana.pr.it PEC:

suap@postacert.unionepedemontana.pr.it

C.F. - P. IVA 02511960342

Documento protocollato

Pratica SUAP n. 1738/2023/SUAP/UPP

Rif. Prot. n. 22289

Traversetolo lì 23/1/2024

Spett.le

MONTI MARCO

Presidente

EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.

VIA ALESSANDRO VOLTA, 5

42123 REGGIO EMILIA

c/o il tecnico

Ing. Gaiti Gabriele

erreciingegneri@cgn.legalmail.it

Comune di Collecchio

Servizio Edilizia Privata

Ente Parchi Emilia Occidentale

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO SUAP N. 1738/2023/SUAP/UPP

Il Responsabile del SUAP

Vista la domanda presentata allo SPORTELLO UNICO in data 01/12/2023, Prot. n. 22289, da EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A. - C.F./P.I. 02503180354, con sede in VIA ALESSANDRO VOLTA, 5, per l'esecuzione di domanda di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato a norma dell'art.146, co.9 del DLgs n.42/2004 e ss.mm.ii. in COLLECCHIO, VIA SCODONCELLO 39;

Visti i pareri/autorizzazioni acquisiti dallo Sportello Unico:

- Autorizzazione Paesaggistica in procedura semplificata rilasciata dal Comune di Collecchio pervenuta in data 16.01.2024 prot. n. 0000998/2024, ns. prot. n. 1322/2024;
- Nulla osta e valutazione di incidenza - determinazione n. 16 del 17/01/2024 rilasciata dall'Ente Parco pervenuta in data 17.01.2024 prot.n. 0000364/2024, ns. prot. n. 1418/2024;

Visto il D.P.R. n. 160 del 07.09.2010 e la L.R. n. 4 del 12/02/2010

Fatti salvi e riservati i diritti di terzi

RILASCIATA

ai sensi dell'art. 7, comma 6 del DPR 7 settembre 2010, n° 160, il Provvedimento conclusivo di SUAP alla ditta EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A. - C.F./P.I. 02503180354, con sede in VIA ALESSANDRO VOLTA, 5, relativamente alla richiesta di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato e valutazione d'incidenza per l'intervento da effettuarsi in COLLECCHIO, VIA SCODONCELLO 39, nel rispetto degli impegni di progetto, delle prescrizioni e delle condizioni contenute nei sopra richiamati atti – allegati alla presente autorizzazione quali parti integranti e sostanziali – e delle altre disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni oppure ricorso straordinario al capo dello stato nel termine di 120 giorni.

Imposta di bollo acquisita con identificativo n. 01210615957374.

Il Responsabile del SUAP
(Ing. Ravanetti Giovanna)
(*documento firmato digitalmente*)

**DETERMINAZIONE N. 16 DEL 17/01/2024**

OGGETTO: PARCO DEL TARO-ZSC/ZPS IT4020021 "MEDIO TARO": NULLA OSTA VALUTAZIONE DI INCIDENZA RELATIVA A INTERVENTI DI TAMPONAMENTO DI IMPIANTO CONGLOMERATO BITUMINOSO POSTO NELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN LOC. MARAFFA TARO, IN COMUNE DI COLLECCHIO, PRATICA SUAP 1738/2023/SUAP/UPP. RICHIEDENTE: EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A..

IL RESPONSABILE DI Servizio Autorizzazioni Ambientali**VISTI:**

- la L.R. n. 11 del 02/04/1988 "Istituzione del Parco Regionale Fluviale del Taro";
- il Piano territoriale del Parco Regionale Fluviale del Taro approvato con Deliberazione della Giunta regionale n° 2609 del 30/12/1999;
- la Variante Parziale al Piano territoriale del Parco Regionale Fluviale del Taro approvata con Deliberazione di Consiglio Provinciale n° 3 del 25/01/2019;
- la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1816 del 22 settembre 2003 che individua il SIC-ZPS IT4020021 Medio Taro;
- la L.R. n. 24 del 23/12/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- la L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" (art. 13 c. 1);
- la L.R. n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali";
- la L.R. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- la L.R. 4/2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- gli art.25,26, 27 e 28 della L.R. 20 maggio 2021 n. 4 "Legge Europea per il 2021";
- la direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la direttiva 2009/147/CEE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- il DPR n. 357 dell'08.09.1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e ss.mm.ii;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 343/2010 "Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette (artt.40 e 49 della L.R. 6/2005)";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 79 del 22 gennaio 2018 "Approvazione delle Misure Generali di Conservazione, delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09.";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1147 del 16 luglio 2018 "Approvazione delle modifiche alle Misure Generali di conservazione, alle Misure Specifiche di Conservazione e ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 79/2018 (Allegati A, B e C)";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1336 del 1° agosto 2022 "Approvazione Misure Specifiche di Conservazione dei Siti interessati dal progetto Life Eremita";
- la D.G.R. n. 1174 del 10.07.2023 "Direttiva Regionale sulla Valutazione di Incidenza Ambientale (Vinca)";
- la Determina Dirigenziale n. 14585 del 03.07.2023 - Allegato A, "Elenco delle tipologie dei Piani, dei Programmi, dei Progetti, degli Interventi e delle Attività (P/P/P/I/A) di modesta entità valutati come non



- incidenti negativamente sulle specie animali e vegetali e sugli habitat di interesse comunitario presenti nei siti della rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna e oggetto di preavalutazione”;
- la Determina Dirigenziale n. 14561 del 03.07.2023, “Elenco delle condizioni d'obbligo e delle indicazioni progettuali dei Piani, dei Programmi, dei Progetti, degli Interventi e delle Attività (P/P/P/I/A) soggetti alla procedura di valutazione di incidenza ambientale”;
 - il Regolamento Regionale 1° agosto 2018 n.3 “Approvazione del Regolamento Forestale in attuazione dell’art. 13 della L.R. n.30/81”;
 - il “Regolamento per il rilascio del nulla osta dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale”, approvato con deliberazione di Giunta Regionale 1203 del 21 settembre 2020 e pubblicato sul BURERT n. 352 periodico (Parte Seconda) del 14.10.2020, data da cui decorre la sua vigenza;
 - il “Regolamento relativo all’applicazione delle spese di istruttoria nei procedimenti di rilascio di autorizzazioni ambientali dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale” approvato con delibera di Comitato Esecutivo dell’Ente Parco n.° 111 del 22/12/2020;
 - il decreto del Presidente dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale n.1 del 03.01.2024 di assegnazione degli incarichi di Elevata Qualificazione a valere per il periodo dal 03.01.2024 al 31.12.2024;

VISTA la nota prot. n.22289 del 06.12.2023, assunta al protocollo dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale al prot. n. 6348 del 06.12.2023, con la quale lo Sportello Unico Attività Produttive dell’Unione Pedemontana Parmense, ha chiesto il parere di competenza in riferimento alla domanda in oggetto Pratica SUAP 1738/2023/SUAP/UPP;

CONSIDERATO CHE come si legge nella documentazione inviata:

- l’intervento in oggetto riguarda un impianto fisso per la lavorazione degli inerti esistente, collocato in terreno di cui al Foglio 11 mappale 31;
- l’intervento consiste nel tamponamento dell’impianto per la produzione del conglomerato bituminoso attualmente posto all’interno dell’insediamento produttivo di proprietà, al fine di mitigare le esalazioni odorigene diffuse mediante il tamponamento delle zone di trasporto e carico, creando una cosiddetta camera di calma tale da favorire una più efficiente aspirazione dei vapori;
- l’intervento riguarda specificatamente i seguenti tre punti dell’impianto: zona di scarico mescolatore-navetta; zona di corsa della navetta, dal mescolatore ai sili del prodotto finito; zona di carico degli autocarri (tamponamento del tipo “a tunnel”);
- il contenimento della potenziale dispersione e diffusione di vapori ed aerosol, con conseguente riduzione degli impatti osmogenici, avverrà tramite un sistema di aspirazione che manterrà in depressione, dall’esterno verso l’interno, la camera di calma così confinata;
- la proposta non prevede la necessità di modificarne le condizioni autorizzate che a tal fine si intendono confermate;
- l’area oggetto di richiesta ricade all’interno della Zona P6 - Area Contigua speciale "Industrie estrattive ed attività connesse - Maraffa", come classificata dal Piano Territoriale del Parco Fluviale Territoriale del Parco vigente (P.T.P.), nella quale, in base alle Norme di Attuazione, dovranno essere attuate efficaci misure di mitigazione paesaggistica ed ambientale degli impianti esistenti;



- l'impianto per la produzione del conglomerato bituminoso ricade all'interno del Sito Rete Natura 2000 denominato ZSC/ZPS "Medio Taro", dove si rileva la totale assenza di elementi vegetali e di habitat di interesse ecologico;
- come anche dichiarato dal proponente, gli interventi in oggetto sono ricompresi nell'"Elenco delle tipologie dei piani, dei programmi, dei progetti, degli interventi e delle attività (P/P/P/I/A) di modesta entità valutati come non incidenti negativamente sulle specie animali e vegetali e sugli habitat di interesse comunitario presenti nei Siti della Rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna e oggetto di prevalutazione di incidenza regionale" di cui alla determina dirigenziale n. 14585 del 03.07.2023,

Ritenuto di provvedere in merito, per propria competenza;

DETERMINA

1. Di rilasciare nulla osta a Emiliana Conglomerati S.p.A. per *INTERVENTI DI TAMPONAMENTO IMPIANTO COMGLOMERATO BITUMINOSO SITO NELL'INSEDIAMENTO IN LOC. MARAFFA TARO, IN COMUNE DI COLLECCHIO, PRATICA SUAP 1738/2023/SUAP/UPP*, come dettagliato nelle premesse;
2. Di concludere la procedura di Valutazione di Incidenza con positivo esito della verifica di corrispondenza, evidenziando che i contenuti e le modalità di intervento sono correttamente riferiti all' "Elenco delle tipologie dei piani, dei programmi, dei progetti, degli interventi e delle attività (P/P/P/I/A) di modesta entità valutati come non incidenti negativamente sulle specie animali e vegetali e sugli habitat di interesse comunitario presenti nei Siti della Rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna e oggetto di prevalutazione di incidenza regionale" di cui alla determina dirigenziale n. 14585 del 03.07.2023;
3. Di rilasciare la presente fatti salvi i diritti di terzi e le competenze degli altri enti preposti;
4. Di dare atto che la presente determina:
 - va inserita nel registro delle determinazioni;
 - va trasmessa all'Area Vigilanza e all'Area Conservazione dell'Ente;
 - va trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione Pedemontana Parmense e per conoscenza alla ditta Emiliana Conglomerati S.p.A., al comune di Collecchio e al Gruppo Carabinieri Forestale di Parma e Piacenza e al Nucleo Carabinieri Forestale di Parma;
 - va pubblicata per estratto ai sensi della L 394/91 art. 13, per la durata di 7 giorni nell'albo del Comune interessato e nell'albo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale.

Il Responsabile di Area
PORTA STEFANO / InfoCamere S.C.p.A.
*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

Allegato 2

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0068172
DATA: 10/10/2023
OGGETTO: DPR 59/2013 e smi - Istanza di Modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale Ditta Emiliana Conglomerati SpA per l'insediamento in Comune di Collecchio, Località Maraffa Taro Via Scodoncello.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Lucia Reverberi
Francesco Gonzales

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0068172_2023_Lettera_firmata.pdf:	Gonzales Francesco; Reverberi Lucia	020AABBD5060F7B2B26BDF89DBE480A2 4D8F69B2F97B94D8282629CB149F7E49



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Agenzia Regionale Per La
Prevenzione, L'Ambiente E L'Energia
Dell'Emilia Romagna - Area
Prevenzione Ambientale Ovest (Reggio
Nell'Emilia)
aoppc@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: DPR 59/2013 e smi - Istanza di Modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale Ditta Emiliana Conglomerati SpA per l'insediamento in Comune di Collecchio, Località Maraffa Taro Via Scodoncello.

In riferimento alla domanda di AUA pervenuta allo scrivente Servizio da parte della ditta Emiliana Conglomerati s.p.a., per l'impianto sito in Loc. Maraffa di Collecchio (PR), in data 28.04.2023 ns. prot. 29298,

si sono valutate le integrazioni pervenute in data 02.10.2023 ns. prot. 65012 e tenuto conto che le modifiche proposte sono le seguenti:

Reparto emulsioni: la vecchia linea di produzione di emulsione bituminosa verrà sostituita con un impianto di nuova generazione. La nuova linea produttiva sarà installata nella stessa zona dell'impianto precedente per la produzione di emulsione bituminosa.


Reparto conglomerati bituminosi: gli interventi che interessano questo reparto riguarderanno l'installazione di un filtro a carboni attivi a servizio degli sfiati provenienti dalle cisterne di bitume per l'abbattimento odori, oltre al tamponamento della "navetta" di trasporto e delle bocche di scarico dell'impianto di conglomerato bituminoso.

In particolare, si andranno a confinare la zona di scarico mescolatore – navetta; zona di corsa della navetta dal mescolatore ai silos del prodotto finito e la zona di carico degli autocarri;

ciascuna di esse rappresenta un volume chiuso che sarà tenuto in depressione utilizzando la portata di aria che la ventola del bruciatore utilizzerà per immettere comburente compresa tra 7.000 e 14.000 Nmc/h;

si precisa che la zona di carico resterà comunque aperta alle due estremità con tamponamento del tipo "a tunnel", ovvero con contenimento laterale e superiore, ma aperto lungo le direzioni di entrata ed uscita dei mezzi al fine di permettere l'ingresso di aria ambiente per compensare i vapori aspirati;

in fase di produzione del conglomerato bituminoso tutti i volumi aspirati verranno inviati al bruciatore quale comburente e parteciperanno alla combustione garantendo così l'ossidazione dei COV trascinati, inclusa la componente osmogenica.



Preso atto che nello STUDIO PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO si dichiara quanto segue: “ *si accerta il rispetto dei limiti di immissione ed emissione, nonché del limite differenziale. Le modifiche proposte non comporteranno variazioni al clima acustico della zona, anzi si prevede un miglioramento determinato dall’installazione della camera di contenimento presso l’impianto conglomerato bituminoso*”,

sentito il competente Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro di questa AUSL,

si esprime parere favorevole sulle modifiche proposte comprensive di tutte le misure di contenimento previste che assumono pertanto carattere prescrittivo e cioè:

- dopo la realizzazione delle modifiche di progetto e contestualmente alla riaccensione dell’impianto prima della messa a regime si dovrà effettuare il campionamento dei fumi/vapori prodotti dallo stesso;
- si dovrà realizzare l’impianto di illuminazione adeguato agli spazi di lavoro creati, integrato da un sufficiente numero di lampade di emergenza in modo da garantire la piena fruibilità delle vie di fuga;
- dovrà essere rigorosamente vietata la discesa dai mezzi di trasporto durante le fasi di caricamento del mezzo;
- dovrà essere predisposta la telecamera puntata sull’area di lavoro che dovrà essere attentamente monitorata durante le fasi di carico dei mezzi.
- una volta realizzati gli interventi di cui sopra e prima della messa a regime dell’impianto, si dovrà provvedere all’aggiornamento del DVR e alla sua trasmissione a questa AUSL.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Lucia Reverberi

Francesco Gonzales

Responsabile procedimento:
Lucia Reverberi

Allegato 3



COMUNE DI COLLECCHIO

Provincia di Parma

AREA TECNICA – PROTEZIONE CIVILE

Ufficio Ambiente

Collecchio, 19 marzo 2024

trasmessa via pec

Spett.le

Arpae SAC

aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Istanza di modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. - Ditta **Emiliana Conglomerati spa**, per l'insediamento in Comune di Collecchio, loc. Marraffa Taro, Via Sodoncello. Trasmissione parere di competenza.

In riferimento all'istanza in oggetto e al precedente parere favorevole condizionato, comunicato in data 23.05.23, prot. n. 10997 (*prima della realizzazione dell'intervento, ricadendo l'attività in ambito di tutela paesaggistica (DM operante e Parco regionale), occorrerà presentare richiesta di autorizzazione paesaggistica che, in prima battuta, potrà essere ascritta al procedimento semplificato (in analogia punto B.20 del DPR 31/2017) e dovrà inoltre essere presentato opportuno titolo edilizio abilitante (CILA o SCIA) con richiesta espressione nulla osta e parere di incidenza (con relativi allegati) per L'Ente Parco*) e preso atto che la ditta ha acquisito i titoli abilitanti prescritti, si esprime **parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.**

Cordiali saluti

Il Responsabile
Area Tecnica e Protezione Civile
Ing. jr Lorenzo Gherri
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.